

**OGGETTO:** procedura aperta, ex art. 71, D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore alla soglia comunitaria, aventi ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: progettazione definitiva ed esecutiva (art. 225, c. 9, D. Lgs. n. 36/2023 e art. 23, D. Lgs. n. 50/2016), relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità e liquidazione lavori, assistenza al collaudo e prestazioni accessorie per la pratica di prevenzione incendi e prove geotecniche, relative all'Opera 8096 "Rifacimento di Piazza Venerio e impermeabilizzazione del tetto del parcheggio".

**CUP:** C27H21001940009

**CIG:** B43480FFCA

## DISCIPLINARE DI GARA

### PREMESSE

Con decisione di contrarre n. **3455 dd. 11/11/2024**, è stato disposto il ricorso alla procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 (in seguito: Codice).

### PIATTAFORMA TELEMATICA

L'intera procedura di gara di cui al presente disciplinare verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del Codice, sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800 098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica [supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it](mailto:supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it).

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente – sottosezione "Bandi di gara e contratti".

### RETE DI STAZIONI APPALTANTI

Denominazione: Comune di Udine

Indirizzo: Via Lionello, 1 - 33100 Udine (UD)

Punti di contatto: +39 0432 127 1111 - [protocollo@pec.comune.udine.it](mailto:protocollo@pec.comune.udine.it)

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Renato Pesamosca

Responsabile dell'Istruttoria: ing. Renato Pesamosca

Altri referenti: dott. Stefano Sovrano, dott. Daniele Boscutti, ing. Barbara Donada, arch. Agnese Luciani Tirati, ing. Eugenio Zito, arch. Francesco Fabris

Profilo committente: <http://www.comune.udine.it/>

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>

### PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di 100 punti, la Commissione di gara, nominata ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice, attribuirà un massimo di 80 punti all'offerta tecnica, un massimo di 20 punti all'offerta economica, suddivisi nei criteri e sub criteri di valutazione come descritti nei successivi articoli.

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 punti

## PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Tenuto conto di come l'Amministrazione comunale abbia già acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica (P.F.T.E.), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41/2024 del 30/01/2024, per assicurare congruità contenutistica nei livelli di progettazione susseguenti ed economicità procedurale ai sensi dell'art. 225, c. 9 del D. Lgs. n. 36/2023, all'esecuzione dei servizi aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La partecipazione alla presente procedura comporta l'accettazione, da parte del concorrente, del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la deliberazione giuntale su richiamata che è disponibile nella sezione "Allegati" della RdO.

Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di architettura e ingegneria:

- a) Progettazione definitiva, di cui all'art. 23, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (comprensiva di relazione geologica);
- b) Progettazione esecutiva, di cui all'art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008;
- d) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008;
- e) Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 e del Titolo II, Capi I, II, III, IV del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n.49;
- f) Altri servizi tecnici:
  - esecuzione delle prove geotecniche;
  - predisposizione della domanda, corredata della necessaria documentazione, relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 e conseguente redazione della documentazione relativa all'intervento *ante e post operam* secondo quanto verrà eventualmente prescritto nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 21, comma 4, del predetto decreto legislativo;
  - predisposizione della domanda per l'esame, da parte del competente comando dei Vigili del fuoco, del progetto ai fini della sicurezza antincendio, completo di tutta la documentazione prescritta dalla legge e successiva segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio, completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge e quella integrativa eventualmente richiesta dal comando dei Vigili del fuoco.

L'incarico dovrà essere espletato svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

Il progetto deve essere redatto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) approvati con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022, pubblicati sulla G.U.R.I. n. 183 del 6

agosto 2022, recanti “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, come modificato con il Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

#### **SUDDIVISIONE IN LOTTI EX ART. 58 DEL D.LGS. 36/2023**

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché devono essere garantite coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell’intervento.

#### **LUOGO DI ESECUZIONE**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune di Udine

Indirizzo: Piazza Venerio

#### **IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA**

L’importo a base di gara ex art. 14, c. 4 del Codice, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A., ammonta a **€ 521.150,91 (diconsi euro cinquecentoventunomilacentocinquanta/91)** - CPV 71250000.

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell’allegato I.13 al Codice “Determinazione dei parametri per la progettazione” e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da documento “Determinazione dei corrispettivi” disponibile nella sezione “Allegati” della RdO.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. Gli oneri della sicurezza relativi al servizio da affidare sono, quindi, pari a 0,00 € (euro zero/00).

Le prestazioni che compongono i servizi oggetto del presente appalto, con i relativi importi, vengono indicate come segue:

- progettazione definitiva - € 150.426,21
- redazione della relazione geologica - € 2.613,24
- progettazione esecutiva - € 95.593,86
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - € 30.762,84
- direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione e assistenza a collaudo - € 153.147,67
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori - € 76.907,09
- esecuzione pratica antincendio (esame del progetto e S.C.I.A.) - € 9.200,00
- esecuzione prove geotecniche - € 2.500,00

La descrizione delle prestazioni si articola nelle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17/06/2016, contenente l’“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, c. 8 del D. Lgs. 50/2016”, rilevanti ai fini della qualificazione:

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITA'	CORRISPONDENZA L.143/49 CLASSI E CATEGORIE	VALORI DELLE OPERE
EDILIZIA	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.19	1,20	I/d	2.709.887,30 €
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	I/g	391.018,00 €
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	0,75	III/a	27.434,51 €
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	1,15	III/c	241.722,25 €

	TOTALE COMPLESSIVO	3.370.062,06 €
--	--------------------	----------------

La prestazione principale è relativa alla categoria EDILIZIA - ID opera E.19.

Le prestazioni secondarie sono relative alle categorie:

- STRUTTURE – ID opera S.03
- IMPIANTI – ID opera IA.01
- IMPIANTI – ID opera IA.03

#### REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE

Con esclusivo riferimento ai servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, decorsi dodici mesi dalla stipula del contratto, l'importo delle spese e degli oneri accessori (Cfr. parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1455 dell'8 maggio 2022), facenti parte del corrispettivo contrattuale così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara con l'applicazione del ribasso offerto, potrà essere aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice dei prezzi a consumo relativi alla provincia di Udine (c.d. FOI) come pubblicato dall'Istat. La variazione avverrà nella misura prevista dall'art. 10, c.1, lett. c), del disciplinare di incarico a cui si rinvia.

#### MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

I servizi che si intendono affidare con la presente procedura non prevedono rinnovi.

Per esigenze legate alla necessità di eseguire attività aggiuntive durante l'esecuzione del contratto sono previste, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, le seguenti opzioni:

1. il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura qualora sopravvenga la necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, a condizione che un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e, al contempo, comporti per la Stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla Stazione appaltante (art. 120, c. 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023);
2. il contratto può essere modificato anche nell'ipotesi di variazioni in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili dalla Stazione appaltante, compresa la sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

In entrambi i suesposti casi, è consentita la modifica solo se l'aumento del prezzo non superi il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

L'Amministrazione si riserva, nel corso della durata del contratto, la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del contratto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 120, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023).

#### TEMPI DI ESECUZIONE

Le prestazioni attinenti allo svolgimento della progettazione definitiva ed esecutiva oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di **n. 105 giorni** non continuativi, decorrenti dalla data dell'ordine d'inizio del servizio secondo le seguenti indicazioni:

- per la redazione della progettazione definitiva, della relazione geologica, per l'esecuzione delle prove geotecniche, per la redazione della domanda relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 e la redazione della domanda per l'esame da parte del competente comando dei Vigili del fuoco del progetto, **n. 60 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data dell'ordine d'inizio del servizio da parte del R.U.P.;

- per la redazione della progettazione esecutiva e la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento **n. 45 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data dell'ordine d'inizio del servizio da parte del R.U.P..

Il progetto deve essere redatto, come sopra specificato, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) approvati con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022, pubblicati sulla G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2022, recanti "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", come modificato con il Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si precisa che le prestazioni di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di redazione della relazione e della documentazione relativa all'intervento *ante e post operam* secondo quanto verrà prescritto dalla eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 e di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio sono correlate alla durata dell'esecuzione dei lavori.

**Per assicurare coerenza tra i contenuti e gli effetti propri di ciascun livello progettuale acquisito, la verifica della progettazione, sia definitiva che esecutiva, avverrà secondo la metodologia delineata dall'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023.**

La documentazione progettuale prevista dovrà essere completa in ogni sua parte e l'eventuale presentazione/consegna di documentazione parziale o incompleta non determina l'interruzione dei termini per la consegna o l'espletamento dell'incarico.

Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, qualora imputabile all'operatore economico, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, è applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo relativo alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale della parte oggetto di ritardo.

Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto qualora imputabili all'operatore economico costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA**

L'offerta è vincolante per **180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

#### **MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

L'intervento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027 dell'Ente per l'importo di euro 4.700.000,00 ed è così rappresentato:

- euro 2.700.000,00 mediante ricorso all'indebitamento (MTU5);
- euro 2.000.000,00 mediante contributo del settore pubblico allargato (CSP).

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

La documentazione di gara comprende:

- il bando di gara;
- il disciplinare di gara con i suoi modelli e allegati;
- la documentazione tecnica costituita dagli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 41/2024 del 30/01/2024;
- la stima della parcella professionale - Determinazione corrispettivi servizi relativi all'architettura ed ingegneria (DM 17/06/2016);
- lo schema di disciplinare d'incarico.

La documentazione suindicata è scaricabile dalla sezione "Allegati" presente nella RDO.

## **Art. 1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA**

**Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana** al RUP mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte utilizzando l'apposita area **"Messaggi" della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati e abilitati**.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire **entro il termine suddetto**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale eAppaltiFVG nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati dell'Avviso". Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

## **ART. 2 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 90 del Codice, tramite posta elettronica certificata mediante l'apposita area **"Messaggi"** della RDO online.

Con l'accesso alla RDO online, **ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO online ad esso riservata**.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma la Stazione appaltante si riserva di effettuare le comunicazioni, anche ai sensi del citato art. 90, via PEC, senza utilizzo dell'area **"Messaggi"** della RDO online, facendo riferimento al domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater*, del D. Lgs. n. 82/05.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **Art. 3 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

La documentazione di riferimento per la formulazione dell'offerta potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella cartella "Elaborati tecnici" presente nella sezione **"Allegati"** posizionata all'interno del box **"Dettagli RDO"** della **"RDO online"**.

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste utilizzando lo strumento della **"Messaggistica"** dell'area **"RDO online"**.

**Il sopralluogo costituisce elemento essenziale per la formulazione dell'offerta ed è pertanto obbligatorio.** Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/12/2024, attraverso l'apposita area **"Messaggi"** della RDO online, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e per conto di quale operatore economico.

Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto munito di apposita delega del legale rappresentante con allegata copia del documento d'identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Nei casi di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato di una delle imprese partecipanti al raggruppamento, GEIE, consorzio o aggregazione di cui sopra.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

Al sopralluogo gli incaricati dovranno consegnare copia dell'apposito Modello in Allegato A.5 al presente disciplinare di gara, precompilato con i dati del soggetto interessato e corredato dalla documentazione attestante i poteri di rappresentanza. Detto modello verrà sottoscritto anche dalla Stazione appaltante a conferma dell'avvenuto sopralluogo e dovrà quindi essere inserito nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online.

#### **Art. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma**, attraverso l'area **"Richiesta di Offerta online" (RDO)** con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma.**

**Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione** all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento **"Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte"** reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

**Riguardo gli Allegati:** La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB, ma si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il download. È possibile caricare cartelle compresse. Estensioni non consentite: .exe, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg

#### **Si precisa che:**

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa o tecnica richiesta dal presente disciplinare di gara dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" e della "Busta Tecnica" della RDO online;
- **è opportuno che i documenti facsimile**, relativi alle dichiarazioni che l'Operatore Economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, **vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema**, al fine di evitare alla Stazione Appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all'utilizzo di software in versioni obsolete;
- nessun dato relativo all'offerta economica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa" o nell'area "Risposta Busta Tecnica";
- nessun dato relativo all'offerta tecnica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa".

**Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.** Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO online".

**Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa, Tecnica ed Economica, il concorrente prima di completare l'invio dell'offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta Amministrativa (vedi art. 9), per la Busta Tecnica (vedi art. 10) e per la Busta Economica (vedi art. 11) seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.**

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.

**A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.**

**L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente**, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

**Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.** Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

**Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.**

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare i parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa **verrà automaticamente invalidata**. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

**La partecipazione alla procedura di gara**, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la **ripresentazione dell'offerta**.

#### **ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'art. 66 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare di gara:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti



privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (consorzi stabili di società);
- h) consorzi stabili professionali (consorzi stabili di professionisti) ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

I Consorzi, di cui all'art. 66 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono indicare nella domanda di partecipazione le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

**Ai sensi dell'art. 68, c. 14 del Codice** la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **determina l'esclusione** dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, c. 1, lettera d), del Codice sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Quindi, il concorrente che partecipi alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla medesima gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

**Ai sensi dell'art. 68 del Codice**, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dall'art. 68, comma 17, del Codice.

Ai sensi dell'art. 68, comma 16, del Codice, l'inosservanza di quanto prescritto al comma 15, comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 68 del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

**Le aggregazioni di retisti** rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

**È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso si rimanda all'art. 9 e alle relative modalità di presentazione dell'offerta.**

#### **ART. 6 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

Tutti i concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice (artt. 94 e seguenti del Codice) nonché gli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice costituiscono **cause di esclusione automatica**.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata, previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. a), del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g), del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

**Sono esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

#### **ART. 6 bis - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 34 e seguenti dell'Allegato II.12 del Codice.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Ai sensi dell'art. 38 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'aggiudicatario verrà invitato telematicamente ad accedere al proprio FVOE ed autorizzare l'Amministrazione ad accedere al proprio fascicolo virtuale.

In caso di inoperatività del FVOE, la Stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di ordine speciale sulla scorta delle dichiarazioni rese da ciascun concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sulla scorta della documentazione che il concorrente abbia caricato nella pertinente Busta della RdO della piattaforma di eProcurement, così come illustrato dal presente disciplinare di gara.

#### **.I. Requisiti di idoneità dei progettisti**

Ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice, ed in attuazione dell'art. 66, comma 2, del Codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:

- **i professionisti singoli o associati** di cui all'art. 66, comma 1, lettera a), del Codice devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura oppure essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- c) essere abilitati quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/08);
- d) essere abilitati quale "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 139/2006 iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal D.lgs. n. 139/2006 (ex L. n. 818/84);

- **le società di professionisti** di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b), del Codice devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;

- **le società di ingegneria**, di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c), del Codice, sono tenute a:

- a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni;
- b) il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
  2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- c) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante;
- d) Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale;
- e) le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
  1. i soci;
  2. gli amministratori;
  3. i dipendenti;
  4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della

società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

- f) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

- **per i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

**I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista.**

**Ai sensi dell'art. 39 dell'all. II.12, i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal committente.**

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del Codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

- **per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE**, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del Codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

- per i requisiti **degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 66 del Codice**, si rimanda all'art. 37 dell'allegato II.12 del Codice.

Le società e i consorzi devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinente con quelle oggetto della presente procedura di gara. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

I requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato in base alla propria tipologia.

#### **Professionisti personalmente responsabili dell'incarico**

E' richiesto a ciascun concorrente di disporre, quale requisito di partecipazione, di un "Gruppo di lavoro" dichiarando, in seno all'allegato A.1, i nominativi dei professionisti personalmente e nominativamente responsabili per l'espletamento dell'incarico. I professionisti indicati devono essere iscritti in appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### **Gruppo di lavoro:**

<b>Ruolo/funzione</b>	<b>Qualifica/ titolo di studio o professionale</b>	<b>Unità di personale per ciascun ruolo/funzione</b>
incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche	Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in ingegneria abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla sezione A – settore civile e ambientale - del relativo ordine professionale, ovvero Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in architettura Iscritto all'ordine degli architetti - sezione A - settore architettura	1
esperto nella conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e ambientali	Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in architettura Iscritto all'ordine degli architetti - sezione A - settore architettura, ovvero Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in architettura iscritto all'ordine degli architetti - sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali	1
progettista responsabile parte architettonica-edile (E.19)	Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in architettura Iscritto all'ordine degli architetti - sezione A - settore architettura	1
progettista responsabile della progettazione strutturale (S.03)	Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in ingegneria abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla sezione A – settore civile e ambientale - del relativo ordine professionale	1
progettista responsabile impianti idraulici (IA.01)	Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in ingegneria e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A – settore industriale - del relativo Ordine Professionale, oppure perito industriale con specializzazione in termotecnica iscritto al relativo collegio	1
progettista responsabile impianti elettrici (IA.03)	Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in ingegneria e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A – settore industriale - del relativo Ordine Professionale, oppure perito industriale con specializzazione in elettrotecnica iscritto al relativo collegio	1
progettista responsabile della progettazione antincendio	Professionista in possesso di iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 139/2006	1

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione abilitato	Professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008	1
geologo	Iscritto all'ordine dei geologi - sezione A	1
direttore lavori	Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in architettura iscritto all'ordine degli architetti - sezione A - settore architettura, oppure Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in architettura iscritto all'ordine degli architetti - sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali	1

Nella compilazione dell'istanza di partecipazione (Allegato A.1), il concorrente riporterà in forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per ciascuno dei professionisti: il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi di iscrizione al relativo Albo nonché gli eventuali requisiti specifici richiesti dal presente disciplinare di gara, oltre alla natura del rapporto intercorrente tra il concorrente ed il singolo professionista nominato.

Un singolo professionista potrà ricoprire al massimo uno dei ruoli sopra indicati:

- ad eccezione del progettista responsabile della parte architettonica-edile (E.19) che potrà svolgere anche il ruolo di esperto nella conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e ambientali e anche l'incarico di direttore dei lavori;
- ad eccezione del progettista responsabile impianti idraulici (IA.01) che potrà svolgere anche il ruolo di progettista responsabile impianti elettrici (IA.03).

Pertanto il numero minimo di personale necessario per lo svolgimento del servizio a base di gara è stimato in numero **7 (sette) unità**.

**Si chiede espressamente che i ruoli di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva siano assunti da due professionisti diversi.**

**Si precisa che non sarà consentito, mediante attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del cd. "Gruppo di lavoro", laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richiesti per l'esecuzione del servizio.**

**L'istituto di cui all'art. 101 cit. potrà essere utilizzato esclusivamente per chiarire il ruolo ed i compiti svolti dal singolo professionista, debitamente qualificato e presente sin dal momento della presentazione dell'offerta da parte del concorrente nel Gruppo di lavoro.**

**L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di idoneità di cui al presente articolo, comporta:**

- 1. l'identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:**
  - a) l'indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
    - a.1) nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
    - a.2) nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della L. n. 1815/39, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
    - a.3) nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. b), del Codice) e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i Soci/associati professionisti;
    - a.4) nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), del Codice):
      - a.4.1) i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
      - a.4.2) il direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 del Codice;



- a.4.3) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
- a.4.4) il socio unico o l'amministratore di fatto, se diversi dai soggetti già indicati;
- b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
  - b.1) professionisti dipendenti;
  - b.2) professionisti consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), p.to a.4.3);
- d) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; dall'iscrizione nei registri devono desumersi le generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
  - tutti i soci in caso di società di persone;
  - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di Consorzio;
  - il socio unico;

## **2. che i soggetti indicati nell'articolo 66 del Codice:**

- a) non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione previste dal Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) l'assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell'articolo 66 del Codice;
- c) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 16 del Codice.

## **.II. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

**a)** Ai sensi di quanto disposto dai commi 1, lett. b) e 11 dell'art. 100, del D. Lgs. n. 36/2023, è richiesto **il fatturato globale maturato, nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, per servizi di ingegneria ed architettura pari a 2 (due) volte il valore stimato dell'appalto, pertanto pari a € 1.042.301,82.**

Si precisa che la richiesta del fatturato di cui sopra è motivata in ragione del valore economico dell'appalto, della complessità delle prestazioni e della conseguente necessità di reperire operatori economici tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti, compilando il modello "*Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione*" (all. A.2 - Parte A):

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano avviato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Per la partecipazione alla presente procedura di gara i concorrenti devono autocertificare nella Tabella.xls Allegato A.2 - Parte A il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria.

La verifica del possesso del requisito è effettuata sull'aggiudicatario.

## **.III. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

**b) Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura**

Ai sensi dell'art. 100, c. 11, del Codice, il concorrente fornisce l'elenco dei servizi d'ingegneria ed architettura, **espletati nei tre anni antecedenti alla data di indizione della gara d'appalto**, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **2 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	VALORE DELLE OPERE	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER L'ELENCO DEI SERVIZI
EDILIZIA	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.19	1,20	I/d	2.709.887,30 €	5.419.774,60 €
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	I/g	391.018,00 €	782.036,00 €
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	0,75	III/a	27.434,51 €	54.869,03 €
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	1,15	III/c	241.722,25 €	483.444,50 €

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nella Tabella.xls allegato A.2 "Prospetto riassuntivo requisiti di qualificazione" (elenco servizi d'ingegneria ed architettura – parte B)", è effettuata sull'aggiudicatario.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l'avvenuto svolgimento del servizio.

**c) Servizi "di punta" d'ingegneria ed architettura.**

Ai sensi dell'art. 100, co. 11 del Codice, il concorrente fornisce l'elenco dei servizi "di punta" d'ingegneria ed architettura, **espletati nei tre anni antecedenti alla data di indizione della gara d'appalto**, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,8 volte** il valore della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	VALORE DELLE OPERE	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER L'ELENCO DEI SERVIZI
EDILIZIA	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.19	1,20	I/d	2.709.887,30 €	2.167.909,84 €
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	I/g	391.018,00 €	312.814,40 €
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	0,75	III/a	27.434,51 €	21.947,61 €
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni -	IA.03	1,15	III/c	241.722,25 €	193.377,80 €

	Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota					
--	--	--	--	--	--	--

Per la partecipazione alla presente procedura di gara i concorrenti devono autocertificare nella Tabella.xls Allegato A.2 *“Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione”* (elenco servizi “di punta” - parte B) il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

La verifica del possesso del requisito è effettuata sull’aggiudicatario.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l’avvenuto svolgimento del servizio.

**È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta.**

**Ai fini della qualificazione si specifica che le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti secondo quanto di seguito indicato:**

- **Per la S.03** Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

**Sono ritenute idonee:**

S.06 Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine

- **Per la IA.01** Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

**Sono ritenute idonee:**

IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

- **Per la IA.03** Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

**Sono ritenute idonee:**

IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

**I lavori valutabili sono quelli** per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel triennio antecedente alla data di indizione della presente gara d’appalto, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.

**Qualora i servizi siano stati espletati all’interno di Raggruppamenti temporanei**, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Al fine della dimostrazione dei suddetti requisiti, verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l’avvenuto svolgimento del servizio

**Con riferimento ai raggruppamenti temporanei si precisa che** i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, come di seguito specificato e che ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire:

Con riferimento al requisito di cui al punto c) Servizi di punta, non frazionabile:

- l'importo complessivo minimo per i due servizi di punta si riferisce alla somma dei due servizi svolti per ciascuna classe e ID delle opere; non viene stabilito un valore minimo per il singolo servizio;
- i due servizi di punta presentati per ciascuna delle categorie e ID delle opere possono essere stati svolti da due soggetti diversi del raggruppamento, fermo restando che ogni singolo servizio deve essere stato svolto interamente da un unico soggetto partecipante al raggruppamento (indifferentemente dalla mandataria o da una delle mandanti);
- ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 66 del Codice, i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12.

#### **ART. 6 ter - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di idoneità professionale dato dall'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dai singoli professionisti indicati all'interno del gruppo di lavoro.

Il requisito relativo all'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno per la progettazione antincendio, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 139/2006, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

**Con riferimento ai raggruppamenti temporanei si precisa che i requisiti di capacità economico e finanziaria e tecniche e professionali, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, come di seguito specificato.**

**Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, c. 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità, ai sensi dell'art. 68, c. 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

**ART. 6 quater - Indicazioni sui requisiti speciali dei consorzi stabili**

I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai singoli professionisti e da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia, nello specifico:

- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato;
- per i consorzi stabili di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno per la progettazione antincendio ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 139/2006, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66, comma 1, lettera g), ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

**ART. 7 - SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

**Il concorrente, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, dovrà indicare nel DGUE l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.**

Al pagamento degli eventuali subappaltatori provvede l'Appaltatore. Qualora ricorrano i casi di cui all'art. 119, c. 11, del Codice, la Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore.

Gli operatori economici per i quali ricorrano le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti.

**Autorizzazione al subappalto**

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice, l'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo al subappaltatore.

**L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore** nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ricorre responsabilità solidale tra i predetti soggetti anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003,

n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 119, c. 11, lett. a) e c), del Codice, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente periodo.

In considerazione delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice che l'Amministrazione è tenuta ad espletare ex art. 119 del Codice nei riguardi del singolo subappaltatore, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, con almeno 20 (venti) giorni di anticipo, tutta la documentazione di rito relativa a richieste di autorizzazione al subappalto e di subaffidamento. Il rispetto del suindicato termine per la trasmissione delle richieste di autorizzazione al subappalto, e per le richieste di subaffidamento (con l'acclusa documentazione a supporto), è considerato essenziale. In caso di mancato rispetto del termine (minimo) indicato dall'art. 119, c. 5 cit. in 20 (venti) giorni, le richieste di subappalto (o di sub affidamento) non potranno trovare accoglimento.

Si precisa che, nell'ambito della documentazione da trasmettere unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, vi è la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali, ovvero l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

#### **ART. 8 – AVVALIMENTO**

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.**

L'operatore economico deve indicare l'intenzione di ricorrere all'avvalimento nel proprio DGUE, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta (cd. "avvalimento premiale") e presentare la documentazione amministrativa di cui all'art. 9, punto 7, del presente disciplinare, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalle alleghe istruzioni.

Ai sensi dell'art. 104, comma 4, del Codice, il concorrente allega alla domanda di partecipazione la scansione del contratto di avvalimento in originale o copia autentica, ovvero il contratto sottoscritto digitalmente dall'ausiliario e dell'ausiliato, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

**Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.**

**Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.**

**L'ausiliario deve:**

- a. possedere i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

#### **ART. 9 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online)**

Nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

Le domande e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**Nel caso in cui le Sezioni dedicate per l'inserimento in Piattaforma della documentazione richiesta non risultino sufficienti, si potrà utilizzare l'Area generica allegati.**

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Istanza di partecipazione e accettazione condizioni generali di partecipazione Allegato A.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <b>sottoscritto digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente secondo il modello in Allegato A.1

La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il modello in allegato A.1 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto 2, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Il concorrente indica la forma in cui partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti e GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) in un'unica domanda di partecipazione.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara, ai sensi dell'art. 67 comma 4 e dell'art. 68 comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e quindi di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

#### **Si precisa che l'istanza di partecipazione è unica e deve essere sottoscritta digitalmente:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

**I Raggruppamenti Temporanei di operatori, i consorzi ordinari e i GEIE, non ancora costituiti, dovranno rendere nel Modello Allegato A.1:**

- dichiarazione cumulativa resa da ciascun operatore economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., attestante:
  - a. l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di Consorzio, anche l'impegno a stipulare il contratto di Consorzio;
  - b. l'impegno a non modificare la composizione del Raggruppamento o del Consorzio da costituirsi sulla base del predetto impegno, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente;
  - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
  - d. la quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli operatori economici riuniti o consorziati.

La Capogruppo-mandataria stipulerà il contratto di appalto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

**I consorzi fra cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g), del Codice, dovranno dichiarare che:**

- il Consorzio concorre ed esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto ovvero concorre in proprio ed indica le consorziate esecutrici.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban



IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

2. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	<b>Procura o nomina ad una carica sociale</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<b>Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Crea una nuova risposta DGUE" presente nella sezione "Mia Risposta"</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <b>sottoscritto digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g), del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico **da parte di un concorrente monosoggettivo** (per maggiori dettagli, si rinvia alle pagg. 1-13 delle istruzioni allegate):

1. cliccare su "Intenzione di rispondere" e selezionare l'opzione "Mia Risposta";
2. nella maschera che compare, denominata "Area Gestione Risposta – Stai rispondendo come" selezionare la forma giuridica con cui si intende partecipare alla gara e cliccare "salva";

3. per compilare il DGUE è necessario cliccare su “ + ”, funzione collocata nella sezione “DGUE con file firmato”;
4. nella maschera che compare, denominata “Gestione della risposta DGUE”, nella sezione “carica la risposta DGUE da” selezionare “Nuovo”;
5. infine selezionare “Crea una nuova risposta al DGUE” e compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
6. al termine della compilazione utilizzare il comando “Riepilogo” per rivedere il DGUE compilato;
7. scaricare il DGUE cliccando su “Scarica” e **selezionare il formato PDF**;
8. **sottoscrivere digitalmente** il DGUE precedentemente scaricato;
9. **ricaricare il DGUE** debitamente sottoscritto selezionando “Scegli file”;
10. cliccare su “Conferma”;

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico **da parte di concorrente plurisoggettivo** (per maggiori dettagli si rinvia alle pagg. 19 e s.s. delle allegate istruzioni):

#### **N.B.**

**Si evidenzia che ciascun componente del R.T.P. o A.T.I., per poter procedere alla compilazione del proprio DGUE, deve preventivamente iscriversi alla piattaforma eAppaltiFvg e deve essere invitato dalla capogruppo a compilare il proprio DGUE.**

La capogruppo deve:

1. cliccare su “Intenzione di rispondere” e selezionare l’opzione “Mia Risposta”;
2. nella maschera che compare, denominata “Area Gestione Risposta – Stai rispondendo come” selezionare la corretta forma di partecipazione plurisoggettiva alla gara e cliccare su “salva”;
3. nella maschera che compare cliccare sull’icona “Matita” e poi, selezionare la voce “Aggiungi utente” in cui va inserita la Ragione sociale e l’indirizzo e-mail dell’O.E. facente parte del raggruppamento che si intende invitare a partecipare alla rdo e a compilare il proprio DGUE;
4. cliccare poi su “Salva”.

I mandanti, a seguito del ricevimento dell’invito a partecipare, devono:

1. cliccare sul link ricevuto nella mail di invito;
2. inserire le proprie credenziali e loggarsi;
3. cliccare su “Accetto” per aderire al R.T.P./A.T.I. e cliccare sull’icona “Matita”;
4. nella maschera che compare, denominata “Gestione della risposta DGUE”, nella sezione “carica la risposta DGUE da” selezionare “Nuovo”;
5. infine selezionare “Crea una nuova risposta al DGUE” e compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
6. al termine della compilazione utilizzare il comando “Riepilogo” per rivedere il DGUE compilato;
7. scaricare il DGUE cliccando su “Scarica” e selezionare il formato PDF;
8. sottoscrivere digitalmente il DGUE precedentemente scaricato;
9. ricaricare il DGUE debitamente sottoscritto selezionando “Scegli file”;
10. cliccare su “Conferma”.

Si forniscono di seguito indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui l’operatore economico attesta:

- di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
- di soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100 del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

**La Parte I** contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante.

**La Parte II** contiene.

- le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni;
- le informazioni sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento);
- le informazioni sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte II, relativamente alla **Sez. A – Informazioni sull'Operatore economico**, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Riquadro "Operatore economico PMI". Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Codice.

Riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali". Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati. Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 100 del Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare:

- gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) alla voce "Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile";
- se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce "Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove";
- se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione alla voce "Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale".

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

Riquadro "Forma di partecipazione". Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) e all'articolo 66, comma 1, lett. g), del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di cui al sopra citato articolo 66, comma 1, lett. g), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione dev'essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla **Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3, del Codice, come segue:

- a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) un socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) i soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) il direttore tecnico o del socio unico;
- h) l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380-*bis* e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – *sexiesdecies* cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia

stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 *–octies* e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Per quanto concerne la **Sez. C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti**, relativamente all'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

In ordine alla **Sez. D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento**, relativamente al subappalto di cui all'art. 119 del Codice, l'operatore deve indicare le prestazioni che intende subappaltare specificando la relativa quota percentuale. Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

La **Parte III** contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettera g), sono rese da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94, lettera h), sono rese da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

La **Sez. A - Motivi legati a condanne penali** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE che, nel Codice, sono disciplinati dall'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, si precisa che la dichiarazione fa riferimento alle condanne con sentenza definitiva e decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6, del Codice – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6, del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione.

Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla **Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali**, si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione) indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Si precisa che nel DGUE e/o nell'area "Allegati generici" della Busta Amministrativa dovranno essere inserite le dichiarazioni inerenti eventuali gravi violazioni - in materia di imposte e tasse e di contributi previdenziali - non definitivamente accertate per la cui definizione l'O.E. farà riferimento all'allegato II.10 del Codice ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Codice.

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, la sussistenza di violazioni in materia fiscale definitivamente e non definitivamente accertate, formerà oggetto di uno specifico controllo effettuato presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne la **Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**, si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1, lett. a), del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla **"Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro"**.
- in caso di **"Liquidazione giudiziale"** (rif. art. 94, comma 5, lett. d), del Codice), i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto devono essere compilati dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.
- in caso di **"Concordato preventivo con i creditori"**, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiarano che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- in merito al riquadro **"Gravi illeciti professionali"** (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. a), c) e b), non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro **"Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza"**, **"Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili"** e nel riquadro **"Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate"**.

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

- nel riquadro **"Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate"**, oltre alle dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce **"In caso affermativo fornire informazioni dettagliate"**.
- nel riquadro **"Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza"** va inserita la dichiarazione relativa alle ipotesi di cui all'articolo 95, comma 1, lett. d).

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella **Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore** devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b).

Inoltre dovrà essere dichiarato di non avere affidato, pena l'esclusione, incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La **Parte IV** - Criteri di selezione riguarda i requisiti di ordine speciale previsti nell'articolo 100 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali). L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante nel bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all'interno della domanda di partecipazione.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l'operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE), previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico - finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Ai fini della corretta compilazione della documentazione da versare nella "Busta amministrativa" per la comprova dei requisiti generali, si evidenzia che il partecipante è richiesto di:

- i. inserire, all'interno del DGUE e/o nell'area "Allegati generici" della Busta Amministrativa, le dichiarazioni inerenti eventuali gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate: per la cui definizione l'O.E. farà riferimento all'allegato II.10 al Codice;

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, la sussistenza di violazioni in materia fiscale definitivamente e non definitivamente accertate, formerà oggetto di uno specifico controllo effettuato presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

- ii. Inserire, all'interno del DGUE e/o nell'area "Allegati generici" della Busta Amministrativa, le dichiarazioni inerenti ogni provvedimento astrattamente idoneo a rientrare nella definizione di "grave illecito professionale" così come precisato all'art. 98 del Codice.

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, tali dichiarazioni potranno essere oggetto di specifica verifica attraverso richiesta del certificato dei carichi pendenti all'Ufficio del Casellario della Procura della Repubblica territorialmente competente, quando non rappresentino financo atto dovuto a fronte di specifica segnalazione della Prefettura competente.

4. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<b>Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione:</b> <b>Fatturato;</b> <b>Elenco di servizi di ingegneria ed architettura;</b> <b>Servizi "di punta" di ingegneria ed architettura</b>
-----------------------------------	--

	redatta secondo il modello Allegato A.2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento da scaricare, compilare, convertire <u>in formato .pdf e sottoscrivere digitalmente</u> da parte del soggetto titolato a rappresentare il concorrente <u>e caricare nella Busta Amministrativa in corrispondenza al pertinente parametro.</u>

Al fine di rendere più agevole la lettura di quanto autocertificato nel DGUE, il concorrente deve inserire a sistema un prospetto riassuntivo utilizzando il prospetto xls "***Allegato A.2 – Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione***", **che dovrà essere convertito in formato .pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e caricato nella Busta Amministrativa in corrispondenza del pertinente parametro.**

**Per l'individuazione dei soggetti che devono sottoscrivere l'Allegato A.2 si rimanda al punto 3 del presente art. 9 (Formulario DGUE).**

5. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione ulteriore per soggetti associati
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<u>Scansione del documento</u>

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva:

- **consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:** atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle Cooperative;
- **raggruppamenti temporanei già costituiti:** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; dichiarazione delle parti del servizio, ovvero percentuale del servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.;
- **consorzio ordinario/GEIE già costituito:** atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capofila e dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero percentuale del servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- **per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:** dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;



- d. dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.
- **per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
    - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
    - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
    - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  - **per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**
    - copia del contratto di rete;
    - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
    - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  - **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:**
    - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
      - copia del contratto di rete
      - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
      - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
    - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
      - copia del contratto di rete
      - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
        - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
        - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
        - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<b>Garanzia provvisoria (art. 106 del Codice)</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti. [in alternativa] Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **€ 4.601,10** (2% dell'importo dei servizi a base di gara relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva stimato in € 230.054,76).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, a favore dell'amministrazione aggiudicatrice con il sistema "pagoPA" collegandosi alla pagina web dal seguente link: <https://www.comune.udine.it/it/servizi-online-50846/pagopa-50869>.

Selezionare l'Ente se richiesto, scegliere il servizio "Deposito cauzionale" ed indicare la seguente causale:

**OPERA 8096 - CUP C27H21001940009 - CIG B43480FFCA - "Rifacimento Piazza Venerio e impermeabilizzazione tetto parcheggio".**

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

**La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile effettuare le necessarie verifiche.**

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- d)** Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione o, in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- e)** Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera d).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, **il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione modello Allegato A.1. il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute nell'Area "Allegati generici" della Busta Amministrativa.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

7. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avalimento
	1. Formulario DGUE elettronico compilato dall'impresa ausiliaria secondo le istruzioni allegate (si rinvia alle pagg. 31 e ss delle stesse); 2. Allegato A.3 - Dichiarazioni per avalimento (ex art. 104 del Codice) 3. Contratto di avalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1) e 2) Documenti in formato .pdf <b>sottoscritti digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria 3) Documento nativo digitale firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti

Gli operatori economici, oltre ad allegare il **DGUE** elettronico sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, resa utilizzando il modello in Allegato A.3, con cui la stessa si impegna verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto di avalimento;
- contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.

**Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (avalimento premiale), tutta la documentazione di cui alla presente sezione è presentata nella busta contenente l'offerta tecnica.**

Non è consentito l'avalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta ai sensi dell'art. 104, c. 12, del D. Lgs. n. 36/2023 (cd. "avvalimento premiale"), non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Si precisa che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<b>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo secondo il modello Allegato A.5</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Deve essere inserita a sistema la scansione della Dichiarazione che sarà sottoscritta anche dalla Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma dello stesso, compilata secondo quanto indicato all'articolo 3.

9. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<b>Versamento dell'importo relativo al contributo ANAC di cui all'art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo di **€ 77,00** con le modalità stabilite dalla delibera del Presidente dell'ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac#p0>

In caso di associazione temporanea già costituita, o da costituirsi, il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

10. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	<b>Dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, c. 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019 (cd. codice della crisi di impresa).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett. o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La dichiarazione resa dal concorrente e la relazione predisposta dal professionista vanno caricate nella sezione “Allegati generici” della Busta.

**ART. 10 - BUSTA OFFERTA TECNICA (da inserire nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online) – massimo 80 punti**

Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online dovrà essere inserita la documentazione sotto richiesta. L’assenza integrale della documentazione o la mancata presentazione dell’offerta tecnica relativa ai criteri e sub-criteri A e B comporta l'**esclusione dalla gara**.

L’offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l’offerta economica.

L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto che verrà sottoscritto: conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel presente disciplinare di gara dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull’offerta economica che resta fissa e invariata. In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

**Modalità operative**

Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per la presentazione dell’offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di seguito precisati.

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<b>Criterio A – “Professionalità e adeguatezza”</b> Punteggio massimo 40 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <b>sottoscritto digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub-criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

- **sub-criterio A.1** – “Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un intervento affine” – sub peso 20 punti
- **sub-criterio A.2** – “Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un intervento affine” – sub peso 20 punti

Ciascun sub-criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all’articolo 14 del presente disciplinare di gara.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio di valutazione A “Professionalità e adeguatezza”, dovrà allegare una Relazione firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, così caratterizzata:

- strutturata in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà corrispondere ad uno dei sub elementi di valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di valutazione A ed essere esauriente di per sé solo in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l’attribuzione del punteggio per il relativo sub-criterio;
- composta da un numero massimo di 8 facciate complessive (nr. 4 per ciascun sub-criterio), numerate, in fogli formato A4, con scrittura in carattere Arial, tipo “normale” e dimensione “11”, interlinea

singola e un numero massimo di 4 facciate in fogli formato A3 (nr. 2 per ciascun sub criterio) per eventuali planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi svolti.

Di seguito il contenuto di ciascun sub elemento del criterio di valutazione A.

***Sub-criterio A.1 – “Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un intervento affine” – sub peso 20 punti.***

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo nr. 4 facciate A4 e nr. 2 facciate A3) due servizi (ciascuno di massimo nr. 2 facciate A4 e nr. 1 facciate A3) di progettazione di livello definitivo o esecutivo approvato e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per interventi che abbiano riguardato almeno una delle seguenti tipologie di lavori:

1. realizzazione di impermeabilizzazione e pavimentazione di piazze o percorsi pedonali;
2. realizzazione di verde pensile e rampicante;
3. realizzazione di opere d'illuminazione pubblica;
4. realizzazione di parcheggi in struttura multipiano.

In particolare, il concorrente dovrà evidenziare i seguenti aspetti:

1. la denominazione dell'opera per la quale è stato svolto il servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
2. il committente dell'opera;
3. la destinazione d'uso dell'opera;
4. il luogo di esecuzione dell'opera;
5. l'importo del relativo appalto lavori dell'opera (specificando eventualmente gli estremi dell'atto/contratto di affidamento dei lavori all'appaltatore);
6. le classi e le categorie nelle quali l'appalto lavori è stato suddiviso, con i relativi importi;
7. il livello di progettazione eseguito (definitivo e/o esecutivo);
8. l'importo contrattuale del servizio (specificando gli estremi dell'atto/contratto di affidamento del servizio);
9. se servizio svolto singolarmente o in raggruppamento (in tal caso indicare le proprie quote di partecipazione e le parti del servizio effettivamente svolte);
10. il periodo di esecuzione del servizio (specificando l'atto/comunicazione di avvio del servizio e l'atto/comunicazione di consegna del progetto);
11. gli estremi di verifica o validazione del progetto (specificando eventualmente gli estremi dell'atto di approvazione del progetto) o idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta;
12. la descrizione sintetica del progetto e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riferimento a:
  - aspetti architettonici;
  - aspetti strutturali;
  - aspetti impiantistici;
  - aspetti tecnologici, finalizzate alla massima manutenibilità e durabilità dei materiali e dei componenti;
  - semplicità ed economicità nella gestione delle opere;
  - modalità di conservazione e valorizzazione dei beni immobili oggetto di vincolo architettonico o ambientale interessati dall'intervento;
  - aspetti autorizzativi relativi all'eventuale pratica di prevenzione incendi (presentazione del progetto per l'esame da parte del competente comando dei vigili del fuoco);
  - aspetti autorizzativi relativi all'eventuale richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004.

Il concorrente deve indicare il servizio di progettazione ritenuto più significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini alla prestazione oggetto di gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

**Sub-criterio A.2 – “Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un intervento affine” – sub peso 20 punti.**

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo nr. 4 facciate A4 e nr. 2 facciate A3) due servizi (ciascuno di massimo nr. 2 facciate A4 e nr. 1 facciate A3) in cui sia stata svolta l'attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per interventi che abbiano riguardato almeno una delle seguenti tipologie di lavori:

1. realizzazione di impermeabilizzazione e pavimentazione di piazze o percorsi pedonali;
2. realizzazione di verde pensile e rampicante;
3. realizzazione di opere d'illuminazione pubblica;
4. realizzazione di parcheggi in struttura multipiano.

In particolare, il concorrente dovrà evidenziare i seguenti aspetti:

1. la denominazione dell'opera per la quale è stato svolto il servizio di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
2. il committente dell'opera;
3. la destinazione d'uso dell'opera;
4. il luogo di esecuzione dell'opera;
5. l'importo del relativo di appalto dei lavori dell'opera (specificando gli estremi dell'atto/contratto di affidamento dei lavori all'appaltatore);
6. le classi e le categorie nelle quali l'appalto lavori è stato suddiviso, con i relativi importi;
7. il periodo di esecuzione dell'appalto lavori (specificando l'atto/comunicazione di inizio lavori e l'atto/comunicazione di fine lavori);
8. l'importo contrattuale del servizio (specificando gli estremi dell'atto/contratto di affidamento del servizio);
9. se servizio svolto singolarmente o in raggruppamento (in tal caso indicare le proprie quote di partecipazione e le parti del servizio effettivamente svolte);
10. il periodo di esecuzione del servizio (specificando l'atto/comunicazione di avvio del servizio e l'atto/comunicazione di fine lavori);
11. gli estremi di una eventuale dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta (specificando eventualmente gli estremi dell'atto di accettazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera per la quale è stato svolto il servizio);
12. la descrizione sintetica della prestazione di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione con riferimento a:
  - aspetti procedurali;
  - aspetti organizzativi;
  - modalità di controllo delle attività di cantiere;
  - modalità di accettazione del materiale di cantiere;
  - gestione delle eventuali proroghe e sospensioni dei lavori avvenute durante l'esecuzione dei lavori in appalto;
  - gestione di eventuali interferenze durante l'andamento dei lavori;
  - gestione della eventuale pratica di prevenzione incendi (presentazione della S.C.I.A. antincendio);
  - gestione degli eventuali rapporti con la soprintendenza (nel caso di intervento soggetto all'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004).

Il concorrente deve indicare un servizio di direzione lavori ritenuto significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini alla prestazione oggetto di gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara.

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<b>Criterio B – “Caratteristiche metodologiche dell’offerta”</b> Punteggio massimo 40 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <b>sottoscritto digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguenti sub – elementi cui sono associati i seguenti sub pesi:

- **sub-criterio B.1** – “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per la realizzazione del verde pensile e rampicante e dell’illuminazione pubblica” – sub peso 10 punti;
- **sub-criterio B.2** – “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per il riutilizzo dell’acqua meteorica” – sub peso 10 punti;
- **sub-criterio B.3** - “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per prevenire eventuali interferenze con l’adiacente viabilità veicolare” - sub peso 10 punti;
- **sub-criterio B.4** - “Risoluzione interferenze causate dall’esecuzione dei lavori e dall’utilizzo del parcheggio sotterraneo” – sub peso 9 punti;
- **sub-criterio B.5** - Criterio on/off Possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46-bis del D. Lgs. n. 198/2006 - sub peso massimo 1 punto”;

***Sub-criterio B.1 – “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per la realizzazione del verde pensile e rampicante e dell’illuminazione pubblica” – sub peso 10 punti.***

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo nr. 2 facciate A4 e nr. 2 facciata A3) le proposte progettuali per la realizzazione del verde pensile e dell’illuminazione pubblica della piazza.

La proposta progettuale relativa alla realizzazione del verde pensile e rampicante dovrà rispondere alle seguenti esigenze:

- ombreggiamento delle aree di sosta pedonale;
- valorizzazione scenografica e architettonica della piazza mediante la realizzazione di aiole di verde pensile e verde rampicante con particolare riguardo alle variazioni cromatiche stagionali del fogliame;
- inserimento di specie vegetali adatte al contesto urbano e resistenti ad eventi climatici particolarmente rilevanti (siccità prolungata, pioggia, gelo e vento).

La proposta progettuale relativa alla realizzazione dell’illuminazione pubblica della piazza dovrà rispondere alle seguenti esigenze:

- soddisfacimento di un utilizzo diversificato dello spazio pubblico in cui si possa prevedere l’organizzazione di eventi o manifestazioni diversificate;
- valorizzazione della Chiesa di San Francesco e degli altri prospetti della piazza;
- valorizzazione dei percorsi pedonali e delle aree verdi perimetrali alla piazza;
- risparmio energetico.

***Sub-criterio B.2 – “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per il riutilizzo dell’acqua meteorica” – sub peso 10 punti***

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo nr. 2 facciate A4 e nr. 2 facciata A3) la proposta progettuale per il riutilizzo dell’acqua meteorica a fini irrigui.

La proposta progettuale dovrà mirare alla realizzazione di un impianto di irrigazione del verde pensile e rampicante che sfrutti l’acqua piovana raccolta mediante il nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche della piazza in serbatoi interrati.

Saranno valutati positivamente i seguenti aspetti:

- funzionamento automatico (capace di adeguare autonomamente le tempistiche di funzionamento in base all’andamento meteorologico e in base alle esigenze stagionali)
- facilità delle operazioni di controllo/manutenzione
- facilità delle operazioni di ispezione ed eventuale lavaggio dell’impianto



- facilità delle operazioni relative ad eventuali sostituzioni di filtri
- reperibilità/universalità dei componenti tecnologici che si usureranno durante il ciclo di vita dell'impianto
- efficacia delle soluzioni da adottare per prevenire i danni causati dal gelo alle componenti impiantistiche.

***Sub-criterio B.3 – “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per prevenire eventuali interferenze con l’adiacente viabilità veicolare” – sub peso 10 punti***

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo nr. 2 facciate A4 e nr. 2 facciata A3) la proposta progettuale per risolvere le eventuali problematiche generate dal traffico veicolare in entrata e in uscita al parcheggio attraverso la rampa, di cui si prevede l’allargamento, a doppio senso di marcia da Via Elio Morpurgo.



*Figura 1: intersezione a “T” fra i tratti di Via Elio Morpurgo e Via Daniele Moro e passi carrabili esistenti*

Il concorrente dovrà indagare gli effetti della trasformazione del tratto di Via Elio Morpurgo, fra Via Daniele Moro e Piazza Venerio, da senso unico a doppio senso di marcia e dovrà proporre una soluzione progettuale che:

- impedisca l’accesso al suddetto tratto di strada, in caso di non disponibilità di posti liberi nel parcheggio sotterraneo, ai possibili fruitori del servizio di sosta che saranno deviati lungo Via Daniele Moro;
- consenta l’accesso veicolare al passo carrabile, a servizio del Palazzo di Giustizia di Udine, ubicato in Via Elio Morpurgo n. 1 prevedendo di modificare o ribassare il marciapiede esistente;
- consenta di utilizzare in sicurezza l’intersezione a “T” che si formerà tra:
  - tratto a senso unico di Via Elio Morpurgo;
  - tratto a doppio senso di Via Elio Morpurgo;
  - Via Daniele Moro.

**Sub-criterio B.4 “Risoluzione interferenze causate dall'esecuzione dei lavori e dall'utilizzo del parcheggio sotterraneo” – sub peso 9 punti**

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo nr. 2 facciate A4 e nr. 2 facciata A3) la proposta tecnica che ritiene di sviluppare in sede di progettazione e di esecuzione dei lavori al fine di garantire la risoluzione delle interferenze derivanti dall'esecuzione dei lavori e dalla fruizione del parcheggio sotterraneo da parte del pubblico.

Il concorrente dovrà:

- analizzare le interferenze che si potranno verificare fra le varie lavorazioni previste nel cantiere e l'utilizzo del parcheggio pubblico interrato da parte dell'utenza;
- proporre una strategia operativa efficace ed un cronoprogramma dei lavori che consenta di massimizzare la sicurezza del cantiere e limitare i disagi all'utenza pubblica riducendo il più possibile il periodo di chiusura del parcheggio necessario all'esecuzione dei lavori attinenti all'allargamento della rampa di Via Elio Morpurgo e alla chiusura dell'attuale rampa verso Via Savorgnana.

**Sub-criterio B.5 - Possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all'art. 46-bis del D. Lgs. n. 198/2006 - sub peso massimo 1 punto**

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, il presente criterio intende premiare l'adozione, da parte dell'operatore economico, di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di parità di genere, di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna - D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. A mente dell'art. 5, c. 3, della L. 162/2021 (“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”), rubricato “Premialità di parità”, è previsto che: “[...]. *Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.*”

**Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale (1 punto) relativo al sub-criterio B.5, gli operatori economici dovranno allegare dichiarazione di possesso della certificazione e/o scansione della certificazione della parità di genere, conseguita ai sensi dell'art. 46-bis del D. Lgs. 198/2006.** A tal fine si precisa che, come previsto dall'art. 5, c. 3, della L. 162/2021, la “premialità di parità” è valutata in favore degli operatori economici che siano in possesso della certificazione della parità di genere alla data del 31 dicembre 2023. Si evidenzia come la certificazione della parità di genere ex art. 46-bis del D. Lgs. 198/2006 sia quella rilasciata sulla scorta dei criteri di cui al d.P.C.M. del 29 aprile 2022 (pubblicato sulla G.U.R.I. dd. 1° luglio 2022) che, all'art. 1, precisa come i parametri minimi per il conseguimento della certificazione siano solo quelli ritraibili dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 (pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni» e successive modifiche o integrazioni). La certificazione di parità di genere può essere rilasciata soltanto dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, e il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. La lista degli organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008, operanti in Italia, è consultabile al link: <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-dicertificazione>. E' possibile consultare le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pari Opportunità, al link: <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/faq>. Sono considerate idonee alla dimostrazione del possesso del requisito in esame le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, il punteggio verrà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione di ciascuna impresa in possesso della suddetta “Certificazione della parità di genere”.

3. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	<b>Documentazione da produrre nel caso di avalimento cd. “premiale”</b>
	<b>1) Formulario DGUE elettronico</b> compilato dall’impresa ausiliaria secondo le istruzioni allegate (si rinvia alle pagg. 31 e ss.); <b>2) Allegato A.3</b> - Dichiarazioni per avalimento (ex articolo 104 del Codice) <b>3) Contratto</b> in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<b>1), 2)</b> Documenti in formato .pdf <b>sottoscritti digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare l’impresa ausiliaria secondo il Modello in Allegato A3. <b>3)</b> Documento nativo digitale firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti

**In caso di avalimento cd. “premiale”, finalizzato al miglioramento dell’offerta, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti, i documenti sopra indicati dovranno essere caricati nella presente sezione della “Busta Offerta Tecnica” e non nella “Busta Amministrativa”.**

**Si rimanda alle istruzioni presenti nella analoga sezione della “Risposta Busta amministrativa”.**

4. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	<b>Dichiarazione segreti tecnici commerciali</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <b>sottoscritto digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente redatto secondo il modello <b>Allegato T.1</b>

Qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 35, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 36/2023 (segreti tecnici o commerciali) dovrà essere inserita, nella presente sezione della Busta dell’Offerta Tecnica, una motivata e comprovata dichiarazione come da modello in allegato T.1 al presente disciplinare contenente l’indicazione delle parti dell’offerta sottratte all’accesso (pagine / sezioni / parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l’esatta motivazione.

In mancanza della predetta dichiarazione ovvero l’assenza delle specificazioni/motivazioni circa i segreti tecnici o commerciali da tutelare, l’accesso si intende autorizzato senza alcuna limitazione.

In caso di diniego all’accesso di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, la dichiarazione esonera la Stazione appaltante dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

## AVVERTENZE

**Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell'area "Risposta tecnica" dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, e precisamente:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell'Area generica allegati della Busta tecnica:

- a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
- b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

**Si evidenzia che non è prevista l'offerta - tempo e che quindi non è richiesto ai concorrenti di formulare un ribasso sul tempo di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.**

**ART. 11 BUSTA OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell'area "Risposta Economica" della RDO online) – massimo 20 punti**

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO *online* (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), dovrà inserire a video il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, **a pena di esclusione**, come di seguito indicato.

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<b>"Ribasso percentuale sul prezzo a base di gara"</b> Punteggio massimo 20 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Inserimento a video del ribasso percentuale offerto nell'apposita Sezione e "Predisposizione della Busta economica digitale (*)"

Il concorrente deve inserire a video, a pena di esclusione, all'interno della Risposta Busta economica, il ribasso percentuale offerto, da applicare sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A., pari a **€ 521.150,91**.

Detto ribasso dovrà essere espresso fino alla terza cifra decimale.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

(\*) A seguito della compilazione di tutti i parametri della busta economica, il concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la funzionalità **"Invia Risposta"** ed il sistema genererà automaticamente un documento in formato pdf scaricabile dall'Operatore Economico che riporterà i dati contenuti nella busta economica compreso il ribasso percentuale inserito a video dal concorrente. **Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato digitalmente dal concorrente e ricaricato tramite l'apposita funzionalità della RDO online.** La procedura si conclude con la funzionalità "Salva ed Invia PDF Firmati Caricati".

**L'importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.**

## AVVERTENZE

Il concorrente, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con i contenuti dei dati inseriti a video nell'area Risposta Economica, quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Economica, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

**La busta di "Risposta Economica" e tutta la documentazione da inserire nella predetta Busta, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.



Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell'Area generica allegati della busta di "Risposta Economica":

- a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
- b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

**Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Come da dichiarazione da rendere ai sensi dell'Allegato A.1 al presente disciplinare di gara, **l'offerta sarà vincolante per 180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto verrà affidato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** con riferimento ai criteri/sub-criteri e ai punteggi/sub-punteggi di ponderazione riportati nella seguente tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE				
	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Sub punteggi	Punteggi
<b>A</b>	<b>Professionalità ed adeguatezza</b>			<b>40</b>
A.1		Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un intervento affine	20	
A.2		Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un intervento affine	20	
<b>B</b>	<b>Caratteristiche metodologiche dell'offerta</b>			<b>40</b>
B.1		Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per la realizzazione del verde pensile e rampicante e dell'illuminazione pubblica	10	
B.2		Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per il riutilizzo dell'acqua meteorica	10	
B.3		Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per prevenire eventuali interferenze con l'adiacente viabilità veicolare	10	
B.4		Risoluzione interferenze causate dall'esecuzione dei lavori e dall'utilizzo del parcheggio	9	
B.5	Criterio on/off	Possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'art. 46-bis, D. Lgs. n. 198/2006	1	

<b>C</b>	<b>Ribasso percentuale sull'importo a base di gara</b>		<b>20</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>100</b>

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.

Le sedute pubbliche saranno svolte in modalità telematica, la prima sessione avrà luogo nel giorno indicato nel Bando.

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara, ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione dell'offerta tecnica, mediante la funzionalità Messaggi della RDO *on line*.

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto con le modalità di seguito indicate.

La Commissione procederà nell'ordine:

- alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti;
- all'apertura dei pliche medesimi;
- all'apertura della "Busta Amministrativa" di tutte le offerte presentate entro i termini, all'accertamento che i documenti siano stati presentati con le modalità richieste e con i contenuti necessari ai fini dell'ammissione del concorrente alla fase di apertura della Busta Tecnica.

Qualora la Commissione verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 101, del D. Lgs. n. 36/2023, potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa", assegnando un termine perentorio.

Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO online.

In tal caso la Commissione dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data.

Terminati i lavori di ammissione alla successiva fase, la Commissione procederà all'apertura della "Busta Tecnica" di ciascun concorrente ammesso.

In successive sedute riservate la Commissione esaminerà le offerte tecniche e attribuirà i punteggi relativi con il metodo di cui al successivo articolo 13.

In successiva seduta la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura e ricognizione della "Busta Economica" di ciascun concorrente, contenente l'offerta economica, e, data lettura dei ribassi, alla determinazione dell'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri di cui al successivo articolo 13.

La Commissione è responsabile anche della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Nel caso si renda necessario effettuare la verifica di congruità delle offerte la Commissione procederà con le modalità di cui all'articolo 14 del presente disciplinare di gara.

## **Art. 13 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

### **13.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

La Commissione, nella valutazione di ogni sub-criterio, terrà conto dei criteri motivazionali di seguito indicati.

**CRITERIO DI VALUTAZIONE A – "Professionalità ed adeguatezza dell'offerta" – punteggio massimo 40 punti.**

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione, la Commissione terrà conto dei criteri motivazionali sotto indicati.

***Sub criterio A.1 – “Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un intervento affine” – sub peso 20 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio A.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

- 1) Grado di affinità delle opere relative ai servizi presentati con l'opera oggetto del presente disciplinare. Saranno considerate più affini le opere che hanno interessato congiuntamente più tipologie di lavori fra quelle indicate:
  - realizzazione di impermeabilizzazione e pavimentazione di piazze o percorsi pedonali;
  - realizzazione di verde pensile;
  - realizzazione di illuminazione pubblica;
  - realizzazione di parcheggi in struttura multipianoInoltre saranno considerate più affini le opere i cui lavori sono stati identificati nelle stesse categorie (E.19, S.03, IA.01 e IA.03) e con importo simile o superiore all'opera oggetto di gara.
- 2) Grado di affinità dei servizi presentati con il servizio oggetto del presente disciplinare. Saranno considerati più affini i servizi che hanno riguardato contestualmente:
  - la progettazione definitiva e/o esecutiva;
  - il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
  - gli aspetti autorizzativi relativi alla prevenzione incendi;
  - gli aspetti autorizzativi relativi all'eventuale richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004Inoltre saranno considerati più affini i servizi svolti nell'ultimo quinquennio ed il cui compenso professionale è simile o superiore a quello calcolato per il servizio oggetto di gara.

***Sub criterio A.2 – “Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un intervento affine” – sub peso 20 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio A.2, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

- 1) Grado di affinità delle opere relative ai servizi presentati con l'opera oggetto del presente disciplinare. Saranno considerate più affini le opere che hanno interessato congiuntamente più tipologie di lavori fra quelle indicate:
  - realizzazione di impermeabilizzazione e pavimentazione di piazze o percorsi pedonali;
  - realizzazione di verde pensile;
  - realizzazione di illuminazione pubblica;
  - realizzazione di parcheggi in struttura multipianoInoltre saranno considerate più affini le opere i cui lavori sono stati identificati nelle stesse categorie (E.19, S.03, IA.01 e IA.03) e con importo simile o superiore all'opera oggetto di gara.
- 2) Grado di affinità dei servizi presentati con il servizio oggetto del presente disciplinare. Saranno considerati più affini i servizi che hanno riguardato contestualmente:
  - la direzione lavori;
  - il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - la segnalazione certificata inizio attività antincendio;
  - la redazione della documentazione ante e post opera relativa ad autorizzazione ex art. 21 comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004Inoltre saranno considerati più affini i servizi svolti nell'ultimo quinquennio ed il cui compenso è simile o superiore a quello calcolato per il servizio oggetto di gara.

**CRITERIO DI VALUTAZIONE B – “Caratteristiche metodologiche dell'offerta” – punteggio massimo 40 punti.**



Ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione B la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali.

***Sub criterio B.1 – “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per la realizzazione del verde pensile e rampicante e dell’illuminazione pubblica” – sub peso 10 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

- 1) Grado di pregio estetico/formale delle principali direttive della proposta progettuale che caratterizzano la prestazione, con particolare riferimento:
  - alla valorizzazione architettonica e scenografica del luogo (con particolare rilevanza attribuita alla Chiesa di San Francesco che funge da sfondo prospettico);
  - alla attrattività turistica della piazza e degli edifici che la circondano;
  - alla rivitalizzazione sociale del luogo;
  - al soddisfacimento delle esigenze funzionali pubbliche;
  - alla valorizzazione dei percorsi pedonali
- 2) Grado di pregio tecnico/impiantistico delle principali direttive della proposta progettuale che caratterizzano la prestazione, con particolare riferimento:
  - alla versatilità e adattabilità dell'impianto di illuminazione per un utilizzo diversificato dello spazio pubblico;
  - all'efficienza energetica dell'impianto di illuminazione

***Sub criterio B.2 – “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per il riutilizzo dell'acqua meteorica” – sub peso 10 punti***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

- 1) Grado di pregio tecnico/impiantistico delle principali direttive della proposta progettuale relativa all'impianto di irrigazione, con particolare riferimento:
  - all'automazione (capacità di adeguare autonomamente le tempistiche di funzionamento in base all'andamento meteorologico e in base alle esigenze stagionali);
  - all'efficienza funzionale
- 2) Grado di pregio tecnico/impiantistico delle principali direttive della proposta progettuale relativa all'impianto di irrigazione, con particolare riferimento:
  - alla durata del ciclo di vita;
  - alla facilità di ispezione e controllo;
  - alla facilità di manutenzione e sostituzione delle componenti;
  - alla efficacia delle soluzioni antigelo

***Sub criterio B.3 – “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta per prevenire eventuali interferenze con l'adiacente viabilità veicolare” – sub peso 10 punti***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.3, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

- 1) Grado di pregio tecnico/funzionale dell'organizzazione viabilistica delle principali direttive della proposta progettuale che caratterizzano la prestazione, con particolare riferimento:
  - alla praticità dell'accesso veicolare al passo carrabile, a servizio del Palazzo di Giustizia di Udine, ubicato in Via Elio Morpurgo n. 1, mediante modifica o ribassamento del marciapiede esistente;
  - alla sicurezza della intersezione stradale a “T” che si formerà tra:
    - tratto a senso unico di Via Elio Morpurgo
    - tratto a doppio senso di Via Elio Morpurgo
    - Via Daniele Moro
- 2) Grado di pregio tecnico/viabilistico delle principali direttive della proposta progettuale che caratterizzano la prestazione, con particolare riferimento:

- alla tempestiva segnalazione agli automobilisti interessati (prima dell'accesso al tratto a doppio senso di Via Elio Morpurgo dalla intersezione a "T") della disponibilità residua dei parcheggi pubblici interrati;
- alla regolamentazione del traffico veicolare all'interno del tratto a doppio senso di Via Elio Morpurgo per l'accesso al passo carrabile, a servizio del Palazzo di Giustizia di Udine, ubicato in Via Elio Morpurgo n. 1.

**Sub criterio B.4 "Risoluzione interferenze causate dall'esecuzione dei lavori e dall'utilizzo del parcheggio" – sub peso 9 punti**

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.4, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

- 1) Grado di pregio strategico/organizzativo delle principali direttive attinenti al coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva volte a minimizzare i tempi di esecuzione e a garantire il più alto grado di salvaguardia dei lavoratori;
- 2) Grado di pregio strategico/organizzativo delle principali direttive attinenti alle lavorazioni da eseguirsi volte a minimizzare i tempi di chiusura al pubblico del parcheggio interrato e dell'accesso al passo carrabile a servizio del Palazzo di Giustizia di Udine, ubicato in Via Elio Morpurgo n. 1.

**Sub-criterio B.5 "Criterio on/off" - Possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'art. 46 bis D.Lgs. n. 198/2006 - sub peso massimo 1 punto**

Ai sensi dell'art. 108, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, il presente criterio intende premiare l'adozione, da parte dell'operatore economico, di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di parità di genere di cui all'art. 46-bis del D. Lgs. 198/2006. A tal fine si precisa che, come previsto dall'art. 5, co. 3 della L. 162/2021, la "premialità di parità" è valutata in favore degli operatori economici che siano in possesso della certificazione della parità di genere alla data del 31 dicembre 2023. Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, il punteggio verrà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione di ciascuna impresa in possesso della suddetta "Certificazione della parità di genere".

Il coefficiente per ciascuno dei sub-criteri A1, A2, B1, B2, B3, B4, verrà attribuito effettuando la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente. In tal caso la valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da "eccellente", pari a 1, a 0, corrispondente ad "assente/irrelevante", in base ai seguenti parametri:

Valutazione	Coefficiente	Criterio di giudizio
Eccellente	1	Si esclude la possibilità di offerte migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi dell'offerta elevati di ottima rispondenza al contesto
Buono	0,6	Aspetti positivi dell'offerta evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi dell'offerta apprezzabilmente di qualche pregio

Modesto	0,2	Appena sufficiente
Assente/Irrilevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento rilevante

#### RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNATI

La somma dei punteggi assegnati a ciascun sub-criterio determinerà il punteggio corrispondente al criterio tecnico oggetto di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio complessivo per l'Offerta Tecnica (ottenuto sommando il punteggio ottenuto per il criterio A e il punteggio ottenuto per il criterio B) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, si procederà alla riparametrazione, attribuendo 80 punti al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio relativo al sub-criterio B.5 sarà attribuito in modalità "secca", secondo le disposizioni indicate con riferimento a tale parametro e non sarà oggetto di riparametrazione.

#### SOGLIA DI SBARRAMENTO

È stabilita una clausola di sbarramento: chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi come indicato nel presente articolo, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'"Offerta economica" i concorrenti che avranno ottenuto per l'offerta tecnica presentata, a seguito della riparametrazione di cui sopra, **un punteggio tecnico complessivo almeno pari a 50 punti su un massimo attribuibile di 80.**

### 13.2 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

#### CRITERIO C – "Ribasso percentuale sull'importo a base di gara" – punteggio massimo 20 punti.

L'attribuzione del coefficiente per il suddetto criterio, relativo al ribasso sull'importo dei servizi a base di gara al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A., sarà effettuata con l'applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

$A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 1$ , come da direttive vincolanti regionali

$A_{\text{max}}$  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

**N.B. Non saranno oggetto di alcuna riparametrazione i punteggi assegnati per l'offerta economica.**

### 13.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti  $V(a)$  agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, alla moltiplicazione del coefficiente  $V(a)_i$  per il relativo peso  $W_i$ , pervenendo all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore, con la seguente formula:

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}] / n$$

dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il punteggio per ciascun sub-criterio e criterio di valutazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso.

Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all'interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente disciplinare di gara e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione, rimanendo l'obbligo per lo stesso, nel caso risultasse aggiudicatario, dell'attuazione di quanto previsto dalla documentazione a base di gara.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica.

Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

#### **ART. 14 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base ai seguenti elementi specifici, appaia anormalmente bassa:

- offerta economica che appare non congrua in relazione al contenuto dell'offerta tecnica e agli obblighi contrattuali;
- obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, contratti collettivi, disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che appaiono non rispettati;
- obblighi di cui all'art. 119 (subappalto) che appaiono non rispettati.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente.

Il RUP esclude, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso anomale.

#### **ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice (garanzia provvisoria), pari al 10% dell'importo di contratto.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 % (dieci per cento) la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 % (dieci per cento). Se il ribasso è superiore al 20 % (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 % (venti per cento).

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 117, c. 8, del D. Lgs. n. 36/2023 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

#### **ART. 16 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal presente disciplinare, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente, alla relativa segnalazione alle Autorità volta per volta competenti (ANAC e/o Procura della Repubblica), nonché ad escutere la garanzia provvisoria prestata.

Si procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto è stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa: ai sensi dell'art. 18, co. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.4 recante "*Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto*" sulla scorta del valore del contratto da stipularsi verrà applicata l'imposta di bollo dovuta per la sottoscrizione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto alla compilazione della documentazione che verrà all'uopo fornita dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici prima della stipula del contratto.

Alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre i documenti di seguito indicati:

- **Garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023;

- **Polizza di responsabilità civile professionale** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal legale rappresentante della Compagnia Assicurativa. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'operatore economico sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124. La polizza deve coprire altresì i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
- **Comunicazione del conto corrente dedicato**, ai sensi dell'art. 3, c. 7, della L. n. 136/2010, compilando la modulistica che verrà fornita dalla Stazione appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Nel caso in cui l'operatore economico non addivenga alla stipula del contratto e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

Per le ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto si fa rinvio agli artt. 122 e 123 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché alle previsioni del disciplinare di incarico.

#### **ART. 17 - DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO**

I documenti contrattuali che regolano i rapporti tra le parti sono:

- il presente disciplinare di gara;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario;
- lo schema di disciplinare di incarico;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nello schema di disciplinare di incarico.

#### **ART. 18 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Trova applicazione l'art. 125, c. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 in ragione del quale, per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, sarà riconosciuta dalla Stazione appaltante una somma a titolo di anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto di appalto, riferito a tali prestazioni, nei quindici giorni successivi all'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **ART. 19 - PRESCRIZIONI GENERALI**

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

La Stazione appaltante esclude un operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara (art. 108, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023).

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare di gara e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Per le controversie inerenti la procedura di gara è competente il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia mentre per le controversie derivanti dal contratto è competente l'A.G.O. del Foro di Udine.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

Qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) in materia attribuita alla competenza legislativa statale deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. n. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, c. 10, del D. Lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.

## **ART. 20 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara ad eccezione di quelle afferenti alla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (cfr: Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente (art. 101, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023).

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta sono sanabili;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente **un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma ove deve essere inserita la documentazione richiesta.

**In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura (art. 101, c. 2, D. Lgs. n. 36/2023).**

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nonché su qualsiasi loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (art. 101, c. 3, D. Lgs. 36/2023).

## **ART. 21 - RETTIFICA ERRORI MATERIALI PRESENTI NELLA BUSTA TECNICA O NELLA BUSTA ECONOMICA**

Ai sensi dell'art. 101, c. 4, del D. Lgs. n. 36/2023: *"Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato".*

Per garantire l'esercizio della suindicata facoltà, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, la Stazione appaltante potrà aprire, all'interno della Cartella di Gara, una Rdl aperta ai concorrenti che abbiano presentato offerta.



La Rdl presenterà al suo interno due buste, una per l'offerta tecnica ed una per l'offerta economica (denominate "Parametri tecnici" e "Parametri economici"), all'interno delle quali il concorrente potrà caricare nell'Area "Allegati generici" il documento con cui intende rettificare gli eventuali errori materiali dell'offerta tecnica o dell'offerta economica presentata.

La Rdl si chiuderà all'ora del giorno indicato dalla Stazione appaltante per l'apertura delle Buste tecniche.

## **ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara ed il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Udine, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD). Telefono: 0432.1272607, e.mail: sindaco@comune.udine.it; pec: protocollo@pec.comune.udine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è l'avv. Paolo Vicenzotto. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD). e.mail: dpo@comune.udine.it; pec: protocollo@pec.comune.udine.it

Tutte le attività di cui sopra avvengono ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e, del GDPR (esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR (Adempimento di un contratto o della fase precontrattuale) e dell'art. 6, par. 1, lett. c del GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. n. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

L'informativa completa è disponibile nella RdO, sezione "Allegati".

## **ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA**

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato A.1 - Istanza di partecipazione e accettazione condizioni generali di partecipazione;
- Allegato A.2 - Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione;
- Allegato A.3 - Dichiarazioni per avalimento;
- Allegato A.5 – Modello Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
- Allegato T.1 - Dichiarazione per segreti tecnici commerciali;
- Schema di Disciplinare di incarico.